

FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA Anno 2010

Procedura negoziata(art.220 D.to L.vo n.163/2006)

CAPITOLATO

Ottobre 2009

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Oreste Montano)

V° IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Eduardo Di Gennaro)

V° Il Presidente
(ing. Francesco Maselli)

INDICE CAPITOLATO

1. OGGETTO DELL'APPALTO
 2. QUANTITA' E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA
 3. CONDIZIONI DI FORNITURA
 4. SUBAPPALTO
 5. STRUTTURA DEL PREZZO
 6. PREVISIONI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
 7. OBBLIGHI DEL FORNITORE
 8. GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA
 9. COMPLESSI DI MISURA
 10. ASSISTENZA TECNICO-ECONOMICA
 11. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA
 12. RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 13. PERIODICITA' DELLA FATTURAZIONE E PAGAMENTI
 14. DURATA DEL CONTRATTO
 15. MODIFICHE DEL CONTRATTO
 16. CESSIONE DEL CONTRATTO
 17. RISERVATEZZA
 18. RISOLUZIONE
 19. SINERGIE TRA ACS E FORNITORE
 20. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
- ALLEGATI PUNTI PRELIEVO E FASCE CONSUMI

INDICE DISCIPLINARE AMMINISTRATIVO :

- Art. 1 - APPALTANTE
- Art. 2 - NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE
- Art. 3 - LEGISLAZIONE APPLICABILE
- Art. 4 - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
- Art. 5 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
- Art. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- Art. 7 - PRESENTAZIONE DOMANDE PARTECIPAZIONE E TERMINI
- Art. 8 - PRESENTAZIONE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE
- Art. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- Art. 10 - ALTRE INFORMAZIONI

ALLEGATO MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE

OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto è la fornitura di energia elettrica, di produzione nazionale e/o di importazione, somministrata da un *Produttore*, o da un *Grossista Distributore "Idoneo"* di energia elettrica ad **Alto Calore Servizi S.p.A.** per il periodo: 01/01/2010 -31/12/2010. Nel contempo la ditta si impegna ad applicare nei confronti dei soci (Comuni) che sono allegati alla presente lo stesso prezzi offerto ad ACS. Resta inteso che la stipula del contratto avverrà con i singoli Comuni, che saranno liberi di accettare o meno l'opzione contrattuale.

ART. 2

QUANTITA' E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA

I quantitativi totali presunti della fornitura sono determinati su un periodo di 12 mesi e sono così definiti:

Energia elettrica:100 GWh annui complessivi, in bassa, media ed alta tensione, nei punti di prelievo appresso dettagliati.

Tale quantità può essere soggetta a variazioni in dipendenza del livello di attività svolte da Alto Calore Servizi S.p.A. Il totale dei prelievi potrà subire variazioni in eccesso o in difetto del 20%; tale circostanza non potrà costituire in nessun caso motivo per la mancata o ridotta fornitura o per variazioni al prezzo di appalto.

Per quanto concerne l'aspetto *amministrativo* ALTO CALORE SERVIZI S.P.A si configura come Cliente Idoneo NON DISPONIBILE all'interruzione della fornitura per tutti i suoi *punti di riconsegna*.

Tutte le variazioni sono assoggettate a revisione ai sensi del successivo art. 4.

ART. 3

CONDIZIONI DI FORNITURA

L'esecuzione della fornitura è regolata dalle:

- clausole del contratto;
- condizioni stabilite nel presente Capitolato;
- disposizioni di legge in materia;
- disposizioni del codice civile e dalle altre normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizione degli atti sopra richiamati;
- leggi n° 557/90, n° 481/95; dai D. Lgs 490/94, D. Lgs 164/00, DPR 252/1998, D.Lgs 163/2006 e successive norme e regolamenti da essi discendenti.

Nell'accettare la fornitura sopra indicata il Fornitore dichiara:

- a) di aver preso conoscenza dei punti di prelievo oggetto della fornitura;
- b) di impegnarsi ad effettuare la fornitura nelle quantità, qualità, condizioni e tempi richiesti, con continuità e senza interruzioni, se non per causa di forza maggiore;
- c) di aver valutato nell'offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono sui costi della fornitura;

d) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere effettuata la fornitura.

ART. 4 SUBAPPALTO

E' fatto divieto assoluto di subappaltare in tutto o parte la presente fornitura.

ART. 5 STRUTTURA DEL PREZZO

La struttura dei prezzi relativa alla fornitura dell'energia elettrica prevede una tariffa valida fino alla concorrenza della fornitura del quantitativo indicato in 100 GWh, con un margine di variazione in eccesso e in difetto del 20%.

L'offerta dovrà essere formulata in termini di prezzi unitari con esplicitazione in c€/kWh (eurocentesimi per chilowattora) dei seguenti prezzi:

- per le utenze multiorarie prezzo della sola energia differenziato sulle due fasce di consumi orari **peak ed off peak** così definite :
 1. **Ore Peak:** sono le ore comprese tra le ore 8.00 e le ore 20.00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì;
 2. **Ore Off Peak:** sono le ore comprese dalle ore 00.00 alle ore 08.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00 nei giorni dal lunedì al venerdì e tutte le ore del sabato e della domenica ed ancora tutte le ore dei giorni festivi individuati in: 1 gennaio; 6 gennaio; lunedì di Pasqua; 25 aprile; 1 maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1 novembre; 8 dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre;
- per le utenze monorarie
 1. prezzo indifferenziato – prezzo della sola energia complessiva F0 – in funzione del livello di tensione MT e BT

I prezzi unitari saranno fissi ed invariabili per l'intero periodo della fornitura, fatta salva la facoltà di ACS di optare in corso di fornitura al prezzo indicizzato, come meglio specificato in seguito

Qualora il GRTN o altro organismo competente renda disponibile sul mercato durante l'arco di validità del contratto capacità di interconnessione, Alto Calore Servizi S.p.A. si impegna a rilasciare delega, valida per il periodo di vigenza del contratto, al corrispondente fornitore per la partecipazione all'assegnazione delle bande di capacità di trasporto con l'estero. Il fornitore si impegna ad assicurare assistenza e consulenza al fine di partecipare congiuntamente o direttamente per conto di Alto Calore Servizi S.p.A. alle procedure di assegnazione e a fornire il quantitativo di energia relativo alla capacità assegnatagli dal GRTN.

Qualora nel corso di validità del contratto di fornitura Alto Calore Servizi S.p.A. avesse la necessità di mettere in esercizio uno o più nuovi impianti, ovvero di trasferire altre utenze sotto il contratto stipulato ed alle stesse condizioni, o variare alcune forniture da monorarie a multiorarie, il Fornitore dovrà impegnarsi alla relativa fornitura ed a praticare per i relativi punti di fornitura le stesse condizioni dell'offerta formulata.

L'onere del trasporto verrà corrisposto dal Fornitore al Gestore della Rete, a seguito di regolare emissione di fattura e sarà contestualmente rimborsato al Fornitore da parte di Alto Calore Servizi S.p.A.

Le maggiorazioni relative alle componenti A-UC, le imposte erariali e le imposte addizionali sui consumi di energia elettrica e l'**IVA** verranno applicate dal Fornitore sulle fatture relative ai prelievi mensili di energia elettrica, nella misura e con le modalità previste dalle norme di legge vigenti in materia.

Il Fornitore provvederà ai versamenti delle imposte erariali e addizionali presso i competenti Enti nei tempi e con le modalità previsti dalle norme vigenti in materia. Alto Calore Servizi S.p.A. resta esonerata, in ogni caso, da qualsiasi onere derivante da eventuali inadempienza del Fornitore nei confronti dei suddetti versamenti.

PREZZO di applicazione

Per quanto innanzi esposto il prezzo che verrà corrisposto da Alto Calore Servizi S.p.A. al Fornitore sarà costituito da:

- prezzo dell'energia omnicomprensivo di perdite di rete, scambio, le riserve e bilanciamenti, e dei costi per il recepimento della normativa sull'Emission Trading (oneri CO2) e le componenti di costo parametro V.E, calcolato in base all'offerta formulata; cui saranno aggiunti:
 - oneri gli oneri di dispacciamento, di trasporto, componenti A-UC, come rilevabili dai valori deliberati dall'AEEG;
 - tasse, imposte ed IVA come per legge;
 - oneri di rifasamento;

In caso di esercizio dell'opzione per il passaggio a prezzo indicizzato la composizione del prezzo sarà sempre quella sopra riportata, ma il prezzo da corrispondere sarà quello dell'offerta a prezzo indicizzato, cui sarà applicato per l'indicizzazione il seguente parametro di variabilità del prezzo

INDICIZZAZIONE DEI PREZZI

In caso dell'esercizio dell'opzione di attuazione del prezzo indicizzato si stabilisce quanto segue. I prezzi unitari dell'energia attiva verranno aggiornati in funzione

delle variazioni mensili dell'indice di riferimento ET REMIX di seguito descritto, secondo la formula di seguito riportata:

$$Pt Fi = POFi + 1,940 * (Etrexim t - Etrexim t)$$

dove:

Pt Fi: è il prezzo applicato all'energia prelevata nella fascia oraria "peak o off-peak" nel mese di prelievo "t", espresso in €/MWh;

POFi: è il prezzo dell'energia nella fascia oraria "peak o off-peak", riferito ad un valore di riferimento dell'indice pari a Y,YY, espresso in €/MWh;

Etrexim t: è l'indice energetico adimensionale relativo al mese t, calcolato mensilmente con la seguente formula:

$$0,172 \times (GASOLIOt) + 0,141 \times (BTZt) + 0,240 \times (ATZt) + 0,140 \times (GREGGIOt)$$

dove:

GASOLIOt, BTZt e ATZt = media, riferita al periodo intercorrente tra il e primo mese precedente il mese di prelievo, delle medie mensili delle quotazioni "Cif Med Basis Genoa/Lavera" rispettivamente del gasolio 0.1, dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo e dell'olio combustibile ad alto tenore di zolfo, pubblicate da "Platt's Oilgram Price Report", espresse in dollari per tonnellata metrica e trasformata in centesimi di euro/kg considerando il valore del cambio dollaro/euro ottenuto come media ponderata tra la media aritmetica dei valori mensili medi dei cambi giornalieri dollaro/euro rilevati dalla Banca centrale europea nel periodo intercorrente tra il settimo e il primo mese precedente il mese di prelievo (con peso pari al 20%) e la media aritmetica dei valori giornalieri del cambio dollaro/euro rilevati dalla Banca centrale europea nel mese di prelievo (con peso pari all'80%);

GREGGIOt = media, riferita al periodo intercorrente tra il e primo mese precedente il mese di prelievo, delle medie mensili delle quotazioni "Fob breakeven basis Ara prices" dei greggi: Arabian Light, Iranian Light, Kirkuk, Kuwait, Murban, Saharan Blend, Zuetina e Brass Blend, pubblicate da "Platt's Oilgram Price Report", espresse in dollari per barile e trasformata in centesimi di euro/kg sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica, considerando il valore del cambio dollaro/euro ottenuto come media ponderata tra la media aritmetica dei valori mensili medi dei cambi giornalieri dollaro/euro rilevati dalla Banca centrale europea nel periodo intercorrente tra il settimo e primo mese precedente il mese di prelievo (con peso pari al 20%) e la media aritmetica dei valori giornalieri del cambio dollaro/euro rilevati dalla Banca centrale europea nel mese di prelievo (con peso pari all'80%); nel caso in cui non sia disponibile la quotazione in dollari per barile di uno dei greggi sotto riportati verrà adottato, in sua sostituzione, il valore corrispondente ricavato applicando le seguenti formule:

$$\text{Kirkuk} = \text{media} * 1,035$$

$$\text{Murban} = \text{media} * 1,045$$

$$\text{Saharan Blend} = \text{media} * 1,112$$

$$\text{Zuetina} = \text{media} * 1,115$$

$$\text{Brass Blend} = \text{media} * 1,138$$

Dove "media" = media delle quotazioni in dollari per barile dei greggi: Arabian Light, Iranian Light e Kuwait.

Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento saranno individuati criteri alternativi equivalenti.

ACS SPA può chiedere al fornitore il passaggio dalla tariffa fissa alla indicizzata in qualsiasi momento lo ritenga opportuno. Il Fornitore non potrà addebitare alcun altro onere e/o penale per la variazione del piano tariffario.

ART. 6

PREVISIONI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA

Al fine di agevolare la formulazione dell'offerta vengono allegati al presente Capitolato i profili dei consumi nei punti di prelievo oggetto della fornitura, come rilevabili dai report del soggetto fornitore per l'anno 2008 e quelli ad oggi disponibili per l'anno 2009 limitatamente alla Mt, con l'avvertenza che i dati di cui sopra vengono forniti ad esclusivo uso del fornitore, ma non potranno essere presi in alcun modo a base per eventuali contestazioni in merito a diversi profili dei reali consumi che si verificheranno nell'anno 2010.

ART. 7

OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna a soddisfare l'intero fabbisogno di Alto Calore Servizi S.p.A. in termini di energia elettrica e di potenza, per tutta la durata della fornitura prevista in contratto, ivi incluse le ulteriori utenze che dovessero essere attivate, nonché quelle ancora in essere ad Enel Distribuzione e che saranno anche esse trasferite al soggetto aggiudicatario.

Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto, tali fabbisogni non potessero essere in tutto o in parte soddisfatti per cause dipendenti dalla volontà del Fornitore, questi si impegna a corrispondere ad Alto Calore Servizi S.p.A. gli eventuali maggiori oneri sostenuti a seguito del ricorso a forniture alternative fino alla scadenza naturale del contratto stipulato e fatto salvo il diritto di Alto Calore Servizi S.p.A. al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

ART. 8

GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA

Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica quali, a titolo esemplificativo: tensione e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento dei punti di prelievo di Alto Calore Servizi S.p.A. alla rete elettrica, attengono ai rapporti tra Alto Calore Servizi S.p.A. e il gestore della Rete competente alla quale le utenze di Alto Calore Servizi S.p.A. sono collegate. Il Fornitore si impegna comunque a fornire, a titolo gratuito, consulenza ed assistenza per la tutela degli interessi di Alto Calore Servizi S.p.A. connessi con eventuali pretese nei confronti del Gestore di Rete competente per un livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata ritenuto non idoneo.

ART. 9

COMPLESSI DI MISURA

Il Fornitore, su istanza di Alto Calore Servizi S.p.A., nel rispetto delle norme adottate dal Gestore di Rete competente, richiederà la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura installati presso il punto di consegna dell'energia elettrica. Qualora i complessi di misura risultino inesatti, salvo diverso criterio adottato dal Gestore di Rete competente, il Fornitore procederà alla ricostruzione dei prelievi in base al coefficiente di correzione accertato con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, ove lo stesso sia determinabile ovvero, nei casi di indeterminabilità, dal mese in cui è stata effettuata la verifica per iniziativa del Fornitore o da quello in cui Alto Calore Servizi S.p.A. l'ha richiesta. Quando l'irregolarità sia tale da togliere ogni attendibilità alle indicazioni dei complessi di misura, i prelievi verranno valutati mediante equi confronti con quelli verificatisi in analoghi periodi e condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.

ART. 10

ASSISTENZA TECNICO-ECONOMICA

La fattura mensile sarà conforme alle norme di trasparenza raccomandata dall'AEEG. La fattura dovrà evidenziare i consumi e gli oneri relativi della fornitura, conformemente a quanto descritto nel presente capitolato.

Inoltre, dovrà essere fornito il resoconto sintetico dei dati acquisiti nel mese di riferimento, con specifica relazione che evidenzia, attraverso i prelievi orari, in caso di utenze multi orarie, la ricongiunzione per fasce di consumo e completo di un'analisi relativa alla possibile ottimizzazione tecnico-economica dei contratti.

Si precisa che in assenza di quanto innanzi non si procederà alla liquidazione delle relative fatture.

Contestualmente, verranno forniti i dati presi a base per l'indicizzazione del prezzo, in caso di opzione del prezzo indicizzato.

In qualsiasi momento il Fornitore potrà proporre e Alto Calore Servizi S.p.A. si riserverà di accettare, una modifica dei profili o di altre condizioni di prelievo volta a razionalizzare e a ridurre i costi sostenuti da Alto Calore Servizi S.p.A.

Il fornitore per agevolare l'attività di controllo dell'Alto Calore fornirà abbonamento e/o l'accesso gratuito al sito del Quotidiano Energia e Staffetta Quotidiana ed ai connessi dati a pagamento, fin dal 01/01/2010 e fino al 31/12/2010.

Nel contempo nell'ottica di promozione dell'attività societaria

ART. 11

ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA

Il Fornitore si impegna ad effettuare e a prestare la propria collaborazione nelle seguenti attività di auditing:

- a) fornire ad Alto Calore Servizi S.p.A., unitamente alla fattura, il report dei consumi e dei prelievi di potenza elettrica e/o di capacità impegnata nel mese di riferimento, un resoconto sintetico dei dati acquisiti nel mese di riferimento, completo di un'eventuale analisi relativa alla possibile ottimizzazione tecnico-economica del contratto per la fornitura di energia

elettrica. Le modalità di invio e rappresentazione dei dati dovranno rispondere agli standard che saranno specificati da Alto Calore Servizi S.p.A. anche in vigenza di fornitura; il tutto integrato come dalle previsioni del precedente art.10.

- b) fornire ad Alto Calore Servizi S.p.A. la certificazione dell'avvenuto pagamento dei corrispettivi per il trasporto al Gestore di rete competente per la fornitura elettrica.
- c) consentire ad Alto Calore Servizi la verifica in ogni momento circa l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi, e l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica da inviare entro 15 giorni dalla data di richiesta e comunque mensilmente.

Il Fornitore si impegna, per quanto di sua competenza, a prestare piena collaborazione per rendere possibile le attività di monitoraggio sui consumi e sulla utilizzazione dell'Energia elettrica erogata, anche per l'andamento dei costi utilizzati nell'indicizzazione di cui al precedente punto 5.

In particolare viene richiesta al Fornitore l'elaborazione con invio o accesso – occasionale o periodico – di informazioni per via telematica riguardanti i consumi di energia suddivisi per:

1. consumo mensile/giornaliero (conforme alla struttura tariffaria adottata)
2. diagramma di prelievo (ad intervalli di almeno 15 minuti)
3. importi fatturati suddivisi singolarmente o per gruppi di fornitura.

In ogni caso dovrà essere garantita – senza alcun onere aggiuntivo – la possibilità di verificare direttamente dal Cliente per via telematica con un massimo di 48 ore di ritardo, il dato relativo ai punti 1. e 2., limitatamente alle Utenze per le quali sarà attivato un profilo tariffario del tipo *orario*.

Per tutte le utenze oggetto della Gara, il Fornitore metterà a disposizione del Cliente un servizio di *data management* per l'acquisizione, la registrazione e la visualizzazione dei dati di consumo di energia elettrica, con i requisiti minimi sopra indicati.

Il Fornitore dovrà sollecitare tempestivamente e assistere Alto Calore Servizi S.p.A. affinché, per il buon fine della fornitura, produca tutti gli atti di propria competenza nei riguardi dell'AEEG o del GRTN o di altri soggetti interessati.

Quanto sopra riguarda anche eventuali fatti nuovi intervenuti dopo la stipula del contratto e nuovi atti legislativi e normativi.

ART. 12

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Fornitore, all'atto della stipula del Contratto, si obbliga a nominare un Responsabile del Servizio e un suo sostituto, in qualità di referenti responsabili nei confronti di Alto Calore Servizi in grado di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ART. 13

PERIODICITA' DELLA FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione avverrà con cadenza mensile e con le modalità di seguito specificate:

- a) la trasmissione delle fatture avverrà per via cartacea e/o telematica. Le fatture dovranno pervenire ad Alto Calore Servizi S.p.A. entro il **30° giorno del mese successivo** alla rilevazione dei consumi e saranno pagate entro 90 gg. dalla data fine mese di ricezione delle fatture (farà fede il protocollo di Alto Calore Servizi S.p.A.), accreditando gli importi complessivi fatturati sul conto corrente postale comunicato dal Fornitore;
- b) qualora Alto Calore Servizi S.p.A., nel controllo delle fatture addebitate dal Fornitore, rilevi errori o imprecisioni, contesterà tale irregolarità al Fornitore stesso, provvedendo, previo accordo con il Fornitore, a recuperare l'importo non dovuto stornandolo direttamente dal pagamento della prima fatturazione utile.

Il Fornitore, unitamente alla fattura produrrà ad Alto Calore Servizi S.p.A. il tabulato, in via informatica e cartacea, dei prelievi di energia e di potenza massima, per fasce orarie, del mese di riferimento, nonché un eventuale resoconto sintetico dei dati nel mese di riferimento, completo di un'analisi relativa alla possibile ottimizzazione tecnico-economica del contratto, con una simulazione di fattura comparativa col mercato vincolato, evidenziandone i risparmi conseguiti.

ART. 14

DURATA DEL CONTRATTO

La durata della fornitura sarà di 12 mesi decorrenti dal 01.01.2010 **e si intenderà tacitamente prorogato di mesi tre, salvo disdetta inviata da una delle parti all'altra mediante raccomandata A/R e con un preavviso di tre mesi rispetto alla scadenza iniziale e/o proroga.**

ART.15

MODIFICHE DEL CONTRATTO

In periodo di vigenza il contratto di intenderà modificato di diritto, come stabilito dalla Deliberazione AEEG n° 78/99, mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche, che la stessa AEEG potrà definire ai sensi del D. Lgs 16 marzo 1999 n° 79 e seguenti.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con lo stesso, Alto Calore Servizi S.p.A. ed il Fornitore potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Qualora per effetto delle deliberazioni emanate dall'AEEG ovvero a seguito di ulteriori provvedimenti che potranno essere emanati e che dovessero apportare delle modifiche alla normativa che disciplina il settore elettrico i principali parametri di riferimento su cui si basa il contratto di fornitura dovessero subire degli emendamenti tali da comportare delle variazioni sostanziali delle condizioni economiche, le Parti

provvederanno a negoziare nuove condizioni economiche nel rispetto dei reciproci interessi.

ART. 16

CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di fornitura che sarà emesso a fronte del presente appalto non è cedibile.

ART. 17

RISERVATEZZA

Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto di fornitura.

L'appaltante tratterà i dati forniti dalle ditte partecipanti ai sensi del D.Lgs 196/2003 utilizzando gli stessi unicamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva stipula del contratto con l'aggiudicataria. I dati in parola, che non saranno comunicati ad altri soggetti né utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dalla legge e/o dai rapporti contrattuali, saranno oggetto di trattamenti informativi o manuali presso le sedi societarie. Titolare del trattamento cui ci si dovrà rivolgere per esercitare i diritti previsti dal citato decreto è Alto Calore Servizi S.p.A. Corso Europa, 41 Avellino.

ART. 18

RISOLUZIONE

Qualora venissero introdotte tariffe pubbliche per la fornitura di energia elettrica rivolte al mercato vincolato complessivamente migliorative per la singola categoria di Utenze di cui ai profili allegati, relativamente all'intero periodo contrattuale, rispetto a quelle stipulate nel Contratto, è facoltà di Alto Calore Servizi S.p.A. richiedere l'adeguamento dei corrispettivi contrattuali a tali condizioni.

Entro 30 giorni dalla richiesta, il Fornitore notificherà la propria disponibilità e formulerà un **aggiornamento** dei corrispettivi di cui all'offerta, a valere dal primo giorno del primo mese seguente.

Nel caso in cui il Fornitore non ritenesse possibile procedere all'adeguamento o proponesse adeguamenti parziali, è facoltà di Alto Calore Servizi S.p.A., salvo ogni altro rimedio, recedere dal Contratto di Fornitura, inviandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R.; in tal caso gli effetti del recesso decorreranno dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui cade il termine di 30 giorni dalla data di ricezione di detta comunicazione.

ART. 19

SINERGIE TRA ACS ED IL FORNITORE

Poiché Alto Calore Servizi S.p.A. ha interesse a sviluppare nuove linee di business già nell'anno 2010, anche tramite idonea sinergia con il fornitore, o con altra società di gruppo cui appartiene il fornitore medesimo, per la vendita dell'energia elettrica e/o gas ai propri clienti, il soggetto concorrente potrà offrire in busta separata e sigillata un'offerta per un contratto di agenzia o forma similare di rappresentanza : Alto Calore Servizi potrà valutare l'offerta ed eventualmente proporre ed a pubblicizzare ai propri utenti un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas. In rapporto a quanto sopra, in uno al fac-simile del contratto di agenzia nella busta di cui sopra dovrà essere esplicitato il compenso che il fornitore si impegna a corrispondere, una tantum e per ogni cliente, differenziato da utenze domestiche e commerciali, che sottoscriverà il contratto di fornitura per i nuovi servizi. Alto Calore Servizi si riserva di definire con la società proponente, anche attraverso una propria società controllata, i rapporti di cui sopra.

In caso di carenza di interesse del concorrente a quanto sopra, la mancata adesione a quanto sopra non inficerà in alcun modo l'esito della gara, per cui il concorrente che non avesse interesse alla proposta, potrà esimersi dal presentare l'offerta di che trattasi nella busta separata.

In ogni caso il fornitore, con la sottoscrizione del contratto si impegna a sponsorizzare una manifestazione di propaganda dell'iniziativa di promozione della vendita dell'energia a mezzo di ACS, nell'ambito di una presentazione di un'iniziativa umanitaria, che riguarderà la realizzazione di pozzi in Africa, con la realizzazione di un evento musicale con la presenza di un'artista di rilievo internazionale, da svolgersi nel primo semestre dell'anno 2010 presso gli impianti societari siti nel Comune di Solopaca, garantendo una partecipazione finanziaria non inferiore all'uno per cento dell'importo contrattuale.

Art. 20

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La legge applicabile al contratto che sarà emesso a fronte del presente appalto è quella italiana. E' esclusa la competenza arbitrale; il foro competente per ogni controversia tra il Fornitore ed Alto Calore Servizi S.p.A. è quello di Avellino.